



Multifidi Società Cooperativa per Azioni
 97013 Comiso (RG) via Leonardo Sciascia n. 98
 P. IVA e C.F. n. 01310640881 - O.C.M. n. 074
 tel. 0932 721096 numero verde 800 910 267
www.Multifidi.it info@Multifidi.it

FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Multifidi Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: Via Leonardo Sciascia, n. 98 – 97013 Comiso (RG)

Capitale sociale: € 4.022.500,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01310640881

Iscrizione nell'Elenco O.C.M. di cui all' art. 112 c. 1 D. Lgs 385/1993 al n. 074

Iscrizione Albo Cooperative a mutualità prevalente: A170370

Tel: 0932 721096 pec: multifidi@legalmail.itE-mail: info@Multifidi.it Web: www.Multifidi.it**Compilare in caso di offerta fuori sede**

Offerta fuori sede effettuata da

Cognome _____ Nome _____

Denominazione _____ Indirizzo _____

Telefono _____ E-mail _____

In qualità di: ☐ dipendente ☐ mediatore creditizio ☐ Agente in attività finanziaria ☐ collaboratore

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____

L'offerta fuori sede non comporta alcun costo aggiuntivo per il cliente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Garanzia rilasciata da Multifidi Società Cooperativa per azioni

Multifidi svolge attività di garanzia prevalentemente verso le imprese socie. La Garanzia, a "prima richiesta" o eventualmente "sussidiaria", viene rilasciata dal Confidi, su richiesta del socio, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il socio ha nei confronti dell'Istituto di Credito erogante il finanziamento. La garanzia a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi. A tal fine il Confidi emette il certificato di garanzia riportante le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

Con la concessione della garanzia "sussidiaria" il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del socio e/o di eventuali coobbligati. Con la garanzia "a prima richiesta" il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando un congruo anticipo, senza preventiva escussione del socio/cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il socio è tenuto a rimborsare a Multifidi gli importi pagati da quest'ultima per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni sottese, Multifidi conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal socio, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi.

Multifidi opera con il Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 662/1996 ed è abilitata a certificare il merito di credito delle imprese socie e può - su istanza delle stesse - presentare le richieste di ammissione. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari finali e delle operazioni ammissibili, si rinvia alle Disposizioni Operative MCC cfr. www.fondodigaranzia.it. La verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della controgaranzia, ai sensi della L. 662/1996, viene effettuata valutando i soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani (cfr. disposizioni operative del Fondo).

Multifidi opera con ISMEA richiedendo la co-garanzia per le PMI agricole.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Somme trattenute dalla Multifidi Soc. Coop. per azioni		
Capitale Sociale	250 €	Il "Capitale Sociale" è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari ad €250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. La quota di sottoscrizione del "Capitale sociale" viene versata una tantum a seguito dell'ammissione a socio ed è rimborsabile nei termini statutari.
Capitale Sociale integrativo	1% importo finanziamento	Il "Capitale Sociale Integrativo" pari all'1,00% del finanziamento, arrotondato per eccesso per multipli di € 250,00, da sottoscrivere e versare al momento dell'erogazione è rimborsabile in termini statutari, in caso di recesso, al netto delle eventuali perdite subite, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
Tassa di ammissione	155 €	La tassa di ammissione deve essere versata a seguito dell'ammissione a socio e non è rimborsabile.

Somme trattenute per rilascio garanzia non rimborsabili				
Commissione di garanzia su base annua La commissione di garanzia è calcolata sull'importo erogato ed è versata in un'unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito per tutta la durata del finanziamento. La commissione prevede 5 classi di pricing correlate alla durata del finanziamento e alla presenza o meno della garanzia statale del Fondo di Garanzia o di ISMEA.		COMMISSIONE ANNUA	CON MCC - ISMEA	SENZA MCC - ISMEA
		Fino a 36 mesi	1,90 %	2,00 %
		Da 37 a 60 mesi	1,10 %	1,20 %
		Da 61 a 84 mesi	0,90 %	1,00 %
		Da 85 a 120 mesi	0,40 %	0,50 %
		Da 121 a 180 mesi	0,30 %	0,40 %
Operazioni di Sospensione della garanzia	Fino a 12 mesi: GRATUITO	Durata sospensione superiore a 12 mesi: 1% debito residuo al momento di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto di credito		
Operazioni di Allungamento	Fino a 24 mesi: GRATUITO	Durata allungamento superiore a 24 mesi: commissione annua di garanzia calcolata sul debito residuo al momento di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto di credito		
Somme trattenute a copertura del rischio di credito (rimborsabili)				
Fondo Rischi (tutte le banche)	Con MCC – ISMEA e ipotecari		Senza MCC - ISMEA	
	1%		2%	
Fondo Rischi (BdM – ex Banca Popolare di Bari)	4%		7%	
Le quote di partecipazione al Fondo Rischi vengono rimborsate infruttifere, su richiesta del Consorzio, dopo aver presentato dichiarazione attestante l'avvenuta regolare estinzione di tutte le posizioni garantite dal confidi secondo quanto previsto dalla Statuto.				
Le quote di partecipazione al Fondo Rischi potranno essere rimborsate ridotte delle somme utilizzate a copertura, pro-quota per l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio di esercizio, delle eventuali insolvenze di altri operatori consorziati eccedenti le riserve disponibili.				
Le suddette quote sono calcolate in percentuale dell'importo finanziato in caso di finanziamento a rientro o dell'importo affidato in caso di finanziamento a revoca.				
Le stesse devono essere versate contestualmente all'erogazione della linea di credito concessa.				

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ammissione del Socio

Possono essere ammesse al Confidi tutte le micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori di attività economica, che siano regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i liberi professionisti. L'ammissione avviene dietro presentazione del modulo di ammissione a Socio da parte del richiedente al Consiglio di Amministrazione. La garanzia potrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuta iscrizione nel libro soci.

Obblighi del Socio

- Versamento della tassa di ammissione nella misura determinata dall'organo amministrativo;
- Sottoscrizione e versamento della quota minima di capitale sociale;
- Sottoscrizione e versamento della quota integrativa di capitale sociale;
- Versamento dell'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo in sede di approvazione del bilancio;
- Versamento delle somme rimborsabili e non rimborsabili per il rilascio della garanzia al momento di Erogazione della linea di credito concessa;
- Favorire gli interessi del Confidi e osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Esclusione e decadenza del Socio

Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando il caso di morte del socio disciplinato dall'art. 12 dello Statuto del Confidi può essere escluso il Socio che:

- Sia inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dai relativi regolamenti – ove adottati – e dalle deliberazioni sociali;
- Sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questi conclusi;
- Sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- Si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 2286 del Codice Civile;
- Abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale al Confidi;
- Abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto, per l'ammissione alla Multifidi Società Cooperativa per azioni.

L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dall'iscrizione nel libro dei soci, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del C.d.A., mediante mail o Posta Elettronica Certificata e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recesso del Socio

Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 1 codice civile, dall'art. 2530 ultimo comma codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con PEC e/o raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Liquidazioni delle azioni del Socio

Nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 dello Statuto ovvero nel caso di morte del Socio – e gli eredi richiedano la liquidazione della partecipazione del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa – quest'ultimo, ovvero gli eredi, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione, ridotto di eventuali perdite subite dal Confidi, ferme restando le previsioni dell'art. 36 dello Statuto.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal C.d.A. entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da parte degli eredi sulla base del bilancio d'esercizio regolarmente approvato alla data della richiesta o dell'evento.

Procedure di reclamo

Il socio/Cliente può presentare un reclamo per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi all'Ufficio Reclami del Confidi mediante lettera raccomandata A/R (Multifidi soc. coop. per azioni via Leonardo Sciascia n. 98, 97013 – Comiso RG) o per via telematica (reclami@Multifidi.it). Il Confidi ha l'obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il Socio non è soddisfatto della risposta o se non riceve alcuna risposta nei tempi indicati, prima di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria competente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere maggiori informazioni sul come ricorrere all'ABF può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o ancora rivolgersi alla stessa Multifidi che mette a disposizione del Cliente/Socio le guide relative al funzionamento dell'Arbitrato Bancario Finanziario sia sul sito internet www.Multifidi.it che presso la propria sede.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto del Confidi, visionabile presso la sede dello stesso.

Legenda delle principali definizioni

Cliente: il soggetto che richiede la garanzia della Multifidi soc. coop. per azioni;

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di Multifidi soc. coop. per azioni;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato in G.U. n. 238 del 12/10/2005;

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del cliente/socio;

Offerta fuori sede: l'offerta e la promozione delle operazioni svolte in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni

Le imprese socie possono usufruire di un contributo in conto interesse e di una integrazione del Fondo Rischi secondo la Legge Regionale 11/2005 e successive modifiche o integrazioni. Multifidi non è responsabile dei tempi e dell'effettiva erogazione delle somme a titolo di contributo corrisposte dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 11/2005 s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, avvisi e bandi, liberamente consultabili sul sito www.regione.sicilia.it.

Si precisa che, per le imprese socie che al momento dell'erogazione del finanziamento presentino un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA in cui non risultino svolgere alcuna attività, potrebbe verificarsi il mancato riconoscimento, da parte della Regione Sicilia dei contributi di cui sopra.

Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)

Si comunica che, le garanzie rilasciate da Multifidi potranno essere assistite dalla controgaranzia di Medio Credito Centrale ai sensi della Legge 662/96. Qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, le imprese socie del Consorzio possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, in tal caso Multifidi valuterà la fattibilità della richiesta e provvederà ad inoltrare le richieste di ammissione al Fondo di Garanzia.

Si comunica, inoltre, che in caso di intervento di controgaranzia Mediocredito Centrale s.p.a. potrà effettuare controlli ed ispezioni dei documenti relativi al finanziamento garantito.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente foglio informativo si rimanda alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia in vigore L. 662/96 art. 2 comma 100, lett. a).

Ismea

Si comunica che le garanzie rilasciate da Multifidi alle PMI agricole potranno essere assistite dalla co-garanzia di Ismea.

Il presente foglio informativo è redatto ai sensi delle Disposizioni di Legge in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.